

La detrazione dei premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi

Data Articolo: 20 Maggio 2019

Autore Articolo: Roberto De Bellis

Dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre un importo pari al 19% dei premi versati per coprire il rischio di eventi calamitosi nel nuovo rigo E8 codice 43 della dichiarazione 730. Quali sono i requisiti e le condizioni per beneficiare della detrazione? Quali sono i soggetti beneficiari?

Nell'attuale silenzio dell'Agenzia, pare corretto sostenere che non esista alcun limite né franchigia alla spesa da portare in detrazione, sempre a condizione che l'importo riguardi la **copertura del rischio** di eventi calamitosi per **unità immobiliari residenziali e relative pertinenze**.

Inoltre si ritiene che la detrazione spetti al titolare della polizza, a prescindere dell'eventuale proprietà o diritto reale vantato sull'immobile, in quanto l'**agevolazione deve essere riferita al bene** stesso. Pertanto, non vi sarebbe ragione di negare ad un medesimo soggetto la detrazione di più polizze di cui è titolare riguardanti altrettanti immobili.

Nella speranza che l'Agenzia delle Entrate intervenga puntualmente sulla detrazione in esame al fine di delimitarne l'ambito applicazione, per il momento è necessario effettuare un'interpretazione che non può prescindere dal dato letterale, ed in particolare sui concetti di rischio ed eventi calamitosi.

In ambito assicurativo per "**rischio**" si intende la possibilità che si verifichi un evento futuro ed incerto che comporti conseguenze sfavorevoli per l'interessato.

Più delicata risulta l'individuazione degli "**eventi calamitosi**": sembra corretto sostenere che si tratti di accadimenti, aventi cause umane o naturali, che possono propagare i loro effetti dannosi a tutto ciò che si trova in un determinato territorio. Pertanto, a titolo esemplificativo possono pacificamente rientrare in tale categoria **terremoti, alluvioni, frane e uragani**.

Più delicato ancora è il concetto di **incendio**, in quanto sembra opportuno **escludere** dalla detrazione in esame la mera "**polizza scoppio e incendio**" che normalmente è richiesta dagli istituti di credito ai fini della concessione del mutuo. Ciò in quanto la stessa è finalizzata a coprire il rischio di danni alla propria abitazione derivanti da un evento singolo, limitato nello spazio e non connotato dai "**caratteri catastrofici**" che sembrano invece essere richiesti dall'Agenzia delle Entrate.

Per concludere, si sottolinea come nella prassi si siano ormai diffuse le cd. **polizze "multirischio"**, in grado di coprire al contempo più rischi inerenti ad un medesimo immobile. In tal caso, ai fini della detraibilità, sembra ragionevole ritenere che l'assicurazione interessata debba necessariamente effettuare un **distinguo** all'interno del premio versato, individuando puntualmente le somme destinate a coprire i vari rischi contemplati.

